

Emilio Betti, interpretazione del diritto e impegno del giurista contemporaneo

(Emilio Betti: Interpretation of Law and Commitment of the Contemporary Jurist)

Angelo Antonio Cervati

Abstract

This article examines Betti's work from the perspective of the interpretation of Law and the engagement of the contemporary jurist. In Betti this is a closely interrelated double approach. There are five stages that mark this examination: the first aims at defining the innovative character of Betti's interpretation of the Law; the second aims at deepening the perspective of legal realism as the main road for the study of living Law; the third focuses on changes in legal language and the dynamic interpretation of Law: the fourth is interested in reconsidering, through Betti, the idea of res publica in intertwining with the continuous search for the values of coexistence; and, finally, the fifth is interested in reconsidering Betti's interpretation of living Law and of European Legal culture.

Keywords: Juridical realism, interpretation, values, living Law

Abstract

Questo saggio esamina l'opera di Betti sul fronte dell'interpretazione del diritto e dell'engagement del giurista contemporaneo, un doppio fronte in Betti strettamente interrelato. Cinque le tappe che scandiscono tale esame: una prima mirante a definire il carattere innovativo specifico dell'interpretazione del diritto di Betti; una seconda mirante

ad approfondire la prospettiva del realismo giuridico quale via maestra per lo studio del diritto vivente; una terza focalizzata sui mutamenti del linguaggio giuridico e l'interpretazione dinamica del diritto; una quarta interessata a riconsiderare, attraverso Betti, l'idea di res publica nell'intreccio con la ricerca continua dei valori della convivenza; e, infine, una quinta, finalizzata a una rilettura di Betti interprete del diritto vivente e della cultura giuridica europea.

Parole chiave: realismo giuridico, interpretazione, valori, diritto vivente

1. Il carattere innovativo della teoria dell'interpretazione di Emilio Betti

Emilio Betti è stato uno dei maggiori giuristi italiani del Novecento, che ha riflettuto con intensità e impegno non comuni sull'interpretazione giuridica e sui compiti dei giuristi nel nostro tempo. Egli si propone di approfondire i presupposti teorici e storici della conoscenza del diritto, tenendo presenti le connessioni tra le testimonianze della storia antica, la lettura dei classici della filosofia e della storia guardando in primo luogo ai valori etici che guidano l'impegno del giurista¹. Betti sottolinea l'esigenza che i giuristi non perdano di vista i fenomeni concreti e che mantengano una relativa distanza dagli altri partecipanti al dialogo

¹ L'opera di E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma*, che costituì la sua tesi di laurea del 1913, è stata poi ripubblicata dalla Università lateranense nel 1982, a cura di Giuliano Crifò, con una importante introduzione di E. Gabba che conferma la fedeltà di Betti ai principi della cultura politica e giuridica classica e alla cultura dell'antica Roma, anche quando si interroga su temi apparentemente più specialistici che riguardano lo studio della società e delle antiche istituzioni romane (Betti 1982: V ss.). Gabba si interroga in particolare sulle ragioni per cui Betti non ha completato la pubblicazione della sua dissertazione e afferma: «ancor oggi non esiste, in Italia, una ricostruzione storica della fine della repubblica analoga a quella del Betti per forza di pensiero, coerenza di intuizione, impegno di visione unitaria». Le opere di Betti alle quali egli ha dedicato maggiore impegno vanno comunque considerate quelle in tema di interpretazione e di teoria generale del diritto: Betti 1955²; Id. 1971; Id. 1990; Id. 1991; Id.1956: spec., 59 ss.

sociale, operando nei rispettivi campi di azione senza pretendere di guidare l'opinione pubblica e senza limitarsi a perseguire soltanto un alto grado di specializzazione². I giuristi sono chiamati a interpretare i fenomeni giuridici e sociali in nome di una loro conoscenza del mondo, al fine di valutare le situazioni reali, non tanto o non solo da un punto di vista tecnico e strettamente normativo, quanto in nome delle proprie conoscenze delle cose, tenendo conto di quello che potremmo chiamare il "diritto vivente". I giuristi guardano verso l'intera società in cui vivono, nella consapevolezza del grado di complessità che essa presenta, adeguando continuamente le loro conoscenze ai valori storici e etici, ai principi e ai criteri giuridici delle diverse discipline di cui seguono lo sviluppo, fino alle regole più specifiche e tecniche cui facciano riferimento. Uno dei problemi più difficili dell'esperienza giuridica è quello della ricerca dei valori costitutivi della convivenza, dei principi e delle regole in grado di fornire effettivi criteri e parametri di interpretazione, guidando le concrete scelte interpretative: è per questo che l'interpretazione del diritto può essere considerata come un percorso di continua "integrazione" dell'ordine giuridico, fondata sulla conoscenza dei diversi profili della prassi giuridica e di quella sociale. Betti invita a guardare al diritto vivente sulla base di una visione aperta dei fenomeni reali, sulla base cioè della loro obiettività e della fondamentale esigenza di non lasciarsi troppo guidare dalla politica e neppure dalla prassi giurisprudenziale e amministrativa del tempo.

I giuristi avvertono infatti la necessità di non perdere di vista i valori etici della convivenza, quelli che danno significato alla vita della collettività e coinvolgono l'impegno personale da essi svolto, nella consapevolezza che si tratta di un momento centrale del loro impegno civile. Questa è la ragione per cui l'indipendenza del giurista continua a rappresentare uno dei presupposti fondamentali per lo svolgimento

² Cfr. Betti 1960: 41 ss.

della loro funzione sociale in relazione all'esercizio di ogni magistratura che presenti un contenuto giuridico. Lo studio del diritto deve essere per Betti aperto alla considerazione di altre discipline, perché le prassi giuridiche e sociali si reggono su una obiettiva conoscenza degli sviluppi reali e non su una riflessione del tutto soggettiva e neppure solo specialistica del diritto, su una conoscenza aperta al confronto con gli altri giuristi diretta a considerare i rapporti della vita nel quadro dei rispettivi contesti sociali.

La diffidenza di Betti nei confronti della politica partitica si unisce in alcuni momenti alla convinzione di rifiutare ogni dogmatismo formalistico, ed egli ritiene che la riflessione del giurista debba essere diretta in primo luogo ad adeguare o "integrare" le esigenze della prassi, oltre che di quelle indicate dai testi normativi enunciati dai legislatori del tempo. Betti insiste sui rischi che presentano per l'interprete il dogmatismo formalistico fondato sull'irrigidimento dei precetti dettati dal potere politico e dal tecnicismo specialistico, e indica nella cultura umanistica un antidoto contro l'esasperato ricorso a concezioni esclusivamente imperative del diritto. Egli segnala l'importanza del tema dell'interpretazione giuridica come centrale nella riflessione del giurista e l'esigenza che esso resti legato allo studio della storia e della società. Il risultato di tale impostazione è quello di ridurre gli spazi della volontà politica e persino di quelli del potere economico, a tutto vantaggio di una riflessione sull'oggettività e concretezza dei fenomeni giuridici, che tenga conto di uno studio attento alla storia della società, e all'esigenza di un continuo adeguamento alla realtà dei fenomeni giuridici, con la conseguenza ulteriore di ridurre gli spazi della volontà politica e quelli del potere economico, a tutto vantaggio di una riflessione sulla concretezza dei fenomeni giuridici e di una loro valutazione alla stregua di parametri storici oltre che giuridici.

Il punto di arrivo della riflessione di Betti sulle diverse esperienze giuridiche e storiche lo porta ad elaborare una teoria generale del

diritto e dell'interpretazione, che non ha avuto purtroppo molto successo tra i costituzionalisti italiani, interessati piuttosto al pensiero giovanile di Hans Kelsen e all'idea di un ordine gerarchico e normativo attento di una forma di governo parlamentare cui sono connesse procedure di decisione politica ispirate a una netta separazione tra diritto, etica e studio della storia nazionale e generale³. Egli ritiene, ad esempio, che occorra evitare una sopravvalutazione delle cosiddette «intenzioni del legislatore», trasformando lo studio del diritto in una ricerca quasi esclusiva sui lavori preparatori delle leggi e degli altri atti normativi e che lo stesso dovrebbe valere per i lavori preparatori delle costituzioni delle diverse nazioni del mondo⁴. Betti riconosce ai giuristi per un certo verso un ruolo di moderatori dei rapporti sociali, per l'altro li rappresenta come interpreti della coscienza storica e sociale della collettività, in una prospettiva lontana tanto dalle concezioni illuministiche quanto da quelle romantiche o semplicemente immanentiste⁵.

³ La diffusione del pensiero di Betti tra i giuristi italiani è molto forte anche se spesso contrastata; essa passa soprattutto attraverso studi di diritto privato, di diritto pubblico e di filosofia del diritto, tra i quali mi limito a citare: Crifò 1998; Crifò 2014; Lombardi Vallauri 1967; Modugno 2015; Irti 2012: 7 ss.; Irti 2007: 1 ss.; Politi (in stampa).

⁴ Betti 1971: 265 ss. dove, in una prospettiva critica della concezione del dogma della volontà del legislatore, si osserva che «nessun argomento a favore del dogma della 'volontà legislativa' può ricavarsi dalla formola dell'art.12 disp. prel.», perché «l'intenzione del legislatore' sta qui a designare «lo scopo pratico che la legge si propone di conseguire ... Lo "scopo" o problema pratico risolto è anche ciò che si designa come "ratio legis" in una delle accezioni di questo termine (l'altra accezione è quella di fondamento o principio rispetto alle sue conseguenze)». Il richiamo all'intenzione del legislatore non intende rinviare ad indagini extra testuali perché, secondo Betti, «la formola della singola norma deve essere oltrepassata non già per risalire alla genesi psicologica da un'*occasio legis* più o meno accidentale, ma per essere apprezzata nella sua coerenza con l'intero sistema del diritto positivo». Egli conclude il discorso affermando: «La norma giuridica [...] non è fine a se stessa, ma strumento a un fine di convivenza sociale, che non può dirsi raggiunto con la sola emanazione, ma con l'applicazione di essa norma alla vita di relazione» e ricorda l'affermazione di Leibniz secondo cui «*legem probare est rationem legis veram reddere, non tantum scilicet cur sit lata, sed etiam cur sit tuenda*». Su questo punto si veda anche Betti 1991b: 587 ss.

⁵ Betti 1990: 858 (vol. II): «[...] l'organo della coscienza sociale nell'adempimento di tale compito deve oggi riconoscersi nella giurisprudenza, intesa nel senso più lato di giurisprudenza così teorica (scienza giuridica) come pratica. La giurisprudenza così intesa è competente a identificare e ad elaborare quei principi generali di diritto che

L'insegnamento di Vico rappresenta per Betti un «punto di partenza per una teoria giudica dell'interpretazione» e per una teoria generale del diritto. Egli afferma:

Il senso di tale dottrina (quella dei corsi e ricorsi) s'illumina di nuova luce per chi tenga presente che l'interesse scientifico di Vico s'indirizza non già all'individuale e alla peculiarità irripetibile del fenomeno bensì all'aspetto tipico delle fasi di civiltà e delle formazioni storiche, considerate come casi particolari di una struttura ricorrente (Betti 1991c: 475).

È fondamentale per comprendere le conseguenze di tale impostazione considerare che la *Scienza nuova* di Vico è «volta a indagare le somme leggi del conoscere storico e le mete di verità» (464). Betti sottolinea inoltre che «è da tenere per fermo che a Vico non interessa narrare fatti storici nella loro individualità irripetibile» ma mettere in primo piano «le leggi del conoscere storico», ovvero quelle che Vico chiama le «mete di verità».

Il pensiero giuridico di Betti ha le sue radici in molte letture, in incontri con studiosi di storia, diritto, teologia del suo tempo e di diversi Paesi, che gli consentivano di mantenere aperto un dialogo tra culture diverse, all'insegna della tolleranza reciproca di orientamenti teorici e tradizioni nazionali che seguono percorsi diversi. Betti nella *Teoria generale dell'interpretazione* guarda molto lontano, superando le visioni romantiche dell'ermeneutica giuridica, che egli considera eccessivamente astratte⁶, perché è in possesso di una vastissima e robusta

[...] costituiscono gli indispensabili strumenti di un'interpretazione integrativa dell'ordine giuridico che oltrepassa i confini dell'analogia legis».

⁶ Secondo Betti 1991c: 460, le «dottrine romantiche di filosofia della storia del Fichte, dello Hegel» e di altri autori dell'Ottocento, sono «dominate da schemi preconcepi» che si rivelano a ben vedere «aprioristici» e fuorvianti, come il positivismo critico ha potuto poi agevolmente dimostrare.

cultura storica e giuridica che lo porta a riflettere sui presupposti storici e filosofici del diritto positivo⁷. Egli critica l'abitudine di alcuni giuristi a idealizzare i miti culturali e ideologici di determinate fasi della storia umana, nel timore che essa conduca a un'eccessiva semplificazione dei contenuti reali delle contingenti esperienze giuridiche e che finisca per proporre soluzioni immanentistiche o deterministiche. La riflessione sull'interpretazione giuridica, lungi dal presentarsi come un'attività puramente meccanica, quasi si trattasse davvero di consentire una semplice "applicazione" ai singoli fenomeni sociali attuali di precetti imperativi precedentemente fissati dal potere politico, richiede per Betti un'attività dell'interprete volta ad adeguare e "integrare" le enunciazioni normative formulate dai "legislatori" ai contenuti reali dei fenomeni giuridici. Betti chiarisce ai lettori dei suoi scritti in tema di interpretazione come le proposizioni normative non possano essere considerate complete di tutti i loro elementi rilevanti, perché esse richiedono in ogni caso di essere concretizzate per essere adeguate a rilevanti livelli di complessità e suscettibilità di differenti interpretazioni, ed è questa la ragione per cui le enunciazioni giuridiche richiedono un continuo adeguamento interpretativo al mutare degli effettivi fenomeni reali, oltre che alle loro specifiche tipicità sociali⁸. Un altro punto fondamentale della impostazione interpretativa di Betti riguarda il ruolo

⁷ Si ricordino, solo ad esempio, i saggi di Emilio Betti riguardanti: Id. 1949: 147 ss.; Id. 1938; Id. 1948: 259 ss.; Id. 1947: 71 ss.; Id. 1953: col. 153 ss.; Id. 1931: 33 ss..

⁸ Betti 1971: 264, dove si afferma che «quando la legge emanata viene dall'interprete riferita al 'legislatore', più che evocare una funzione antropomorfa o la personificazione di un fantasma, si vuole in realtà ricomprendere in questa espressione di comodo l'insieme di quegli interessi della comunità, che nella legge hanno trovato protezione e quindi vanno dall'interprete tenuti presenti». Chi scrive ha avuto modo di frequentare le lezioni e i seminari di Emilio Betti e di laurearsi con lui e con il prof. Emilio Romagnoli in Diritto agrario e successivamente di svolgere la propria opera di assistente di diritto costituzionale nominato dal prof. Carlo Esposito con l'incarico di seguire l'attività di Betti nell'Istituto di teoria dell'interpretazione. Su consiglio di Betti si recò poi in Austria, giovandosi di una borsa di studio del governo austriaco, e su consiglio di Betti ebbe poi modo di incontrare e frequentare in un breve periodo il prof. A. Verdross, e successivamente i professori austriaci W. Antonioli, G. Winkler, e in seguito F. Ermakora e F. Kojas e H. Schäffer.

della giurisprudenza e dei suoi presupposti etici e filosofici che si rivelano talora molto più penetranti e profondi rispetto a quelli delle dottrine fondate sulla pura idea del comando normativo, perché pone l'accento sui profili valutativi delle esperienze giuridiche e sulla centralità dei valori della convivenza: su questa base egli procede a una corretta individuazione del contenuto dei fenomeni studiati, da individuare di volta in volta nella consapevolezza della natura dinamica del reale⁹ in nome della stessa concretezza dell'impegno sociale dei giuristi, che proprio in quanto distaccato dalle ideologie politiche e dagli interessi di parte può mantenere un orientamento consapevole della tipicità dei comportamenti sociali¹⁰.

Betti, occorre ripeterlo, sviluppa una decisa critica nei confronti del formalismo giuridico, invitando i giuristi suoi contemporanei ad approfondire il significato reale dei valori in gioco nei rapporti sociali, guardando soprattutto al "diritto vivente", a quello che anima in concreto la vita giuridica del tempo. Egli a tal fine, considera fondamentale il momento del dialogo tra i diversi attori della vita giuridica e sociale, prestando grande attenzione alle coordinate filosofiche, di teoria generale del diritto e di storia sociale delle diverse esperienze giuridiche. Inoltre, a proposito dei principi generali del diritto, Betti in un testo particolarmente eloquente con riferimento all'interpretazione fondata sui principi generali del diritto, afferma:

i criteri di valutazione che si esprimono nei principi generali del diritto, sono non già oggetto di interpretazione giuridica –

⁹ Betti 1990: 25 (vol. II), «La valutazione [...] è in uno sviluppo continuo; e poiché è essenzialmente un rapporto tra due termini correlativi il progressivo sviluppo dell'uno non può non mettere in luce nuovi aspetti dell'altro. Correlativa alla soggettività della coscienza è tanto l'oggettività reale delle situazioni storicamente determinate [...] quanto l'oggettività ideale dei valori [...] lo sviluppo del criterio assiologico si impenna su questa duplice correlazione». Si veda sul tema anche Cfr. Betti 1962: 511 ss.

¹⁰ Ivi: 27, «Accade, così, che i singoli [...] siano chiamati ad un compito di comunicazione reciproca e di elaborazione concorrente rispetto all'oggettività dai valori».

giacché non sono norme aventi un contenuto giuridico definito – ma strumenti di essa, criteri direttivi alla cui stregua sono da valutare le esigenze sociali dei rapporti della vita, in quanto postulano una disciplina giuridica [...] A questo humus produttivo, che il perenne fluire della vita sociale conserva e rinnova senza posa, la giurisprudenza attinge spunti e incitamenti, direttive; opera su di esso come un filtro depuratore [...] ne ricava con assidua elaborazione critica dottrine, insegnamenti, principi generali destinati a servirle di orientamento quali strumenti di analogia juris (Betti 1990: 860 [vol. II]).

Emilio Betti ha vissuto le proprie esperienze giuridiche e politiche in un secolo difficile da interpretare come è il Novecento, scosso da profonde lacerazioni e aspri conflitti sociali e nazionali e non si può negare che abbia incontrato difficoltà nel mantenere una visione etica e culturale al centro del proprio impegno di studioso. Nella visione storica e critica delle esperienze giuridiche contemporanee che Betti sviluppa anche con riferimento alla “scuola normativa del diritto”, egli segnala come il giurista, chiamato a interpretare le dinamiche storiche del diritto vivente, non possa ispirare il proprio impegno interpretativo all’idea di un primato della politica e dell’economia, finendo per ignorare così ogni orientamento fondato sul richiamo ai valori etici, sociali e giuridici condivisi da gran parte della collettività. Per Betti le enunciazioni normative non vanno perciò interpretate come se contenessero solo elenchi tassativi e esaustivi o rigide classificazioni delle diverse fattispecie, né si lasciano irrigidire in concetti o dogmi formulati solo sulla base di connessioni sistematiche o di argomentazioni di carattere astratto, riducendo l’ordine giuridico a un puro e semplice fenomeno politico e volontaristico. La sua continua polemica con Benedetto Croce, che egli accusa di “atomismo” interpretativo, e con il dogmatismo

proprio della cultura positivista tradizionale, è stata spesso fraintesa dagli scrittori di diritto che hanno considerato con preoccupazione i rischi di un'eccessiva distanza tra i comandi del potere politico e il diritto dei principi o valori costitutivi affidati all'interpretazione dei giuristi. Le dottrine di Alessandro Giuliani, Riccardo Orestano, Gino Gorla, Giorgio Berti, e soprattutto Giuseppe Capograssi, hanno contribuito a riportare il discorso giuridico e la conoscenza del diritto nell'alveo di percorsi più aperti e fecondi, ispirati alla tolleranza e al rispetto per gli altri. Nel concludere queste prime considerazioni sull'impegno di ricerca di Betti in tema di interpretazione giuridica è il caso di sottolineare ancora una volta che la sua prospettiva ermeneutica, fondata sul radicamento etico e valutativo delle proprie riflessioni e sul mutare dei criteri d'interpretazione giuridica, tiene conto della tradizione sociale e culturale di più esperienze giuridiche. Per comprendere il suo pensiero occorre perciò non perdere di vista il formarsi degli orientamenti valutativi e sociali che presentano dimensioni interpretative aperte al dialogo tra giuristi di culture diverse. La sua visione critica delle schematiche forme di dogmatismo particolarmente diffuso nella cultura europea del dopoguerra e persino nel diritto pubblico europeo lo porta a riflettere sui fenomeni giuridici e sociali, in modo da valutare realisticamente le ragioni del mutare dei valori della convivenza, approfondendo criticamente in tal modo i presupposti teorici delle dottrine giuridiche che incontrano maggiore successo in alcuni momenti storici e ne ispirano gli sviluppi.

2. Il realismo giuridico come strada maestra per lo studio del diritto vivente

In tempi ormai remoti sono stato nominato "assistente volontario" di diritto costituzionale da Carlo Esposito con l'incarico di seguire Emilio Betti nell'attività didattica che egli svolgeva presso l'Istituto di teoria dell'interpretazione dell'Università di Roma La Sapienza; debbo a Betti

il consiglio di andare a studiare a Vienna, per respirare un'altra aria accademica e culturale e prendere contatto, in una visione comparativa, con un'altra cultura giuridica che muovesse secondo altre coordinate storiche e di diritto positivo. Debbo a lui anche, oltre all'ispirazione della mia tesi di laurea in diritto agrario, una ricchezza di insegnamenti di carattere generale dal punto di vista teorico, ermeneutico e culturale. Betti sfuggiva a ogni classificazione o schematizzazione didattica e scientifica, presentandosi ai suoi ascoltatori come un diffusore di cultura e come protagonista di un impegno didattico del tutto nuovo nelle università italiane del tempo. Vorrei anche testimoniare in quale modo egli affrontava l'insegnamento e la diffusione di un metodo di studio e di ricerca diretto a suscitare interesse per i problemi storici e sociali, per l'interpretazione, e per la teoria del diritto in una prospettiva non necessariamente specialistica. Betti aveva l'abitudine di riflettere con gli studenti su problemi generali di storia, anche della storia più lontana, di diritto e di interpretazione, nella consapevolezza che un'adeguata conoscenza del diritto si acquista anche attraverso una riflessione intensa, profonda ed effettiva sul mutare dei contesti storici e sociali e non solo percorrendo sentieri di studio del diritto specialistici o astrattamente eruditi. Egli riusciva a tener desta l'attenzione dei giovani allo studio delle grandi coordinate storiche, alle trasformazioni sociali, economiche e culturali e al diritto vigente; partecipavano alle sue lezioni e seminari studenti anche lontani dagli orientamenti teorici e etici del Betti di quegli anni. Il suo pensiero ermeneutico e storico era avvertito come una novità, soprattutto per i continui richiami all'attualità, alle trasformazioni della cultura nazionale, alla storia giuridica di popoli diversi, che egli seguiva con attenzione anche attraverso frequenti viaggi all'estero, che gli aprivano la via verso la comparazione giuridica. Non è un caso se molti dei suoi discepoli – da Federico Spantigati a Giuliano Crifò, da Luigi Lombardi Vallauri a Stefano Rodotà, da Antonio Nasi a Francesco Zanchini di Castiglionchio, da Natalino Irti a

Salvatore Tondo, da Giuseppe Caputo e da Aldo Bernardini a Franco Modugno, per ricordare solo alcuni dei nomi dei più assidui – si siano proposti di continuare a seguire percorsi di studio e di insegnamento che ricordano i modelli didattici e seminariali di Betti, orientati al dialogo con i partecipanti e allo studio di esperienze giuridiche di altri Paesi.

Betti non ha mai abbandonato l'impegno romanistico, rivolgendo una particolare attenzione alle fonti storiche e allo studio del diritto antico, convinto come era che, anche se il passato non può ritornare, esso deve essere studiato nella consapevolezza che i riferimenti ad esso arricchiscono la riflessione del significato dei mutamenti, aprendo la strada alla comparazione anche diacronica. Egli afferma che lo sviluppo del diritto e lo studio del suo passato fanno parte di quell'«incessante movimento che cresce senza pausa fino al presente»¹¹, e che lo studioso di diritto deve essere consapevole del mutare del contesto storico, anche per comprendere l'affermarsi di nuovi principi e nuove regole, nel continuo divenire degli ordini giuridici. Basta scorrere l'indice analitico degli autori citati da Betti nelle sue opere maggiori, quali ad esempio la *Teoria generale dell'interpretazione*, per accorgersi che egli fa riferimento a scrittori italiani e tedeschi, francesi o polacchi molto spesso di orientamenti storiografici diversi dai suoi, per rafforzare la convinzione che la ricerca di Betti, nel suo asse portante, è costituita da un confronto con le diverse matrici del pensiero giuridico europeo e da una visione aperta tra linee di pensiero volte a superare gli schieramenti scolastici e dottrinali, per raggiungere una visione realistica d'insieme delle diverse esperienze giuridiche. Una delle principali indicazioni di Betti, che resta valida per impostare ogni discorso sull'interpretazione del diritto privato e pubblico, è l'attenzione alle dinamiche sociali: la sua prospettiva, che non ha nulla di autoritario o di

¹¹ Betti 1982. Si veda sul punto Crifò 1986.

radicale, si ispira al mutare dei contesti sociali in vista dell'esigenza di cogliere i profili evolutivi maggiormente apprezzabili nel riferimento ai mutamenti legislativi (Betti 1959: nt. 6, 523 ss.). Lo studio di Betti ci consente di costruire le fasi di sviluppo del diritto costituzionale europeo, soprattutto in vista di una valutazione giuridica distaccata dalla politica e dalle burocrazie nazionali ed europee, per riuscire a riflettere sulle diverse componenti culturali, politiche e sociali dei processi di integrazione economica e giuridica europea in corso.

In Betti la concezione della cultura giuridica e della interpretazione della storia del diritto non è solo quella dell'antica Roma; egli sottolinea la pluralità sociale e giuridica della storia dei popoli europei, discostandosi da quello storicismo dottrinale che si è ispirato a una concezione della cultura giuridica e politica di tipo elitario. Nel libro *Problemi di storia della costituzione sociale e politica nell'antica Roma*, a cura di S. A. Fusco¹², in cui la società romana viene presentata come una esperienza giuridica e politica caratterizzata soprattutto dal pluralismo dei popoli preromani, Betti sottolinea la portata culturale e giuridica dei diversi elementi etnici e sociali delle differenti culture che confluiscono nella tradizione storica e giuridica romana. Il mondo romano è per Betti un mondo aperto alla cultura di diversi popoli e ceti sociali ed egli sottolinea come, accanto ai latini, siano presenti a Roma collettività provenienti da diverse parti del territorio italico, segnalando anche che l'Impero romano offriva eccezionali occasioni di rinnovamento della cultura di diverse popolazioni. In tale studio storico e teorico, come in altri scritti, Betti mette in sostanza in luce l'idea di una "*Res publica*" che non ha nulla in comune con i concetti propri dello Stato moderno; egli, fondandosi su un insieme di elementi istituzionali, fa riferimento a un'idea di costituzione e di diritto pubblico che si reggono su equilibri

¹² I *Problemi di storia della costituzione sociale e politica nell'antica Roma* (Betti 2017), edito recentemente nel 2017, in una traduzione italiana, era stata pubblicata in tedesco e corrisponde alle lezioni di Francoforte sul Meno del 1938-39.

dinamici di istituzioni che operano nel rispetto reciproco. Si tratta di un'espressione linguistica e di un concetto che hanno un enorme potenziale evocativo, al pari delle espressioni *popolo*, *tribuni*, *Senato*, *consoli*, *comitia*, *cittadinanza*, e infine dell'idea di *constitutio* romana. Betti dedica a questa idea di *constitutio* anche altre lezioni tenute in Germania, in cui sente il bisogno di sottolineare che la costituzione romana è espressione di valori costitutivi di diverse forme di convivenza sociale e confessionale. Il realismo storico di Betti, profondamente pluralista, è aperto al continuo mutare dei fattori che incidono sullo sviluppo delle esperienze umane e al confronto tra di essi, oltre che a una comparazione diacronica. Il diritto costituzionale, in particolare, è per Betti anzitutto studio storico e giuridico di fenomeni che non possono essere eccessivamente irrigiditi dagli storici del diritto o dagli interpreti attuali di testi di rilevanza costituzionale, ma che vanno compresi sulla base di una ricostruzione che sia espressione della ricerca di un'armonia tra diversi fattori e componenti della società, in modo da non perdere di vista i valori costitutivi della convivenza.

Accanto ai popoli, i veri protagonisti della vita del diritto restano per Betti i giuristi, perché sono essi che partecipano, persino più dei politici e dei filosofi, al processo di incessante mutamento di principi e regole giuridiche, così come all'approfondimento del significato dei fenomeni giuridici attraverso un continuo impegno interpretativo delle diverse tipologie sociali e giuridiche. La fiducia di Betti sulla conoscenza giuridica si lega strettamente alla sua concezione dell'ermeneutica e dei rapporti di essa con la teoria generale dell'interpretazione. Nel concludere la prefazione del 1955 alla prima parte della *Teoria generale dell'interpretazione* dedicata all'interpretazione storica nei suoi vari aspetti, egli afferma che:

l'esposizione serba traccia [...] dei molteplici incitamenti ad approfondire quella problematica, che all'aut. provennero da

altri scrittori o interlocutori. Essa rispecchia, così, una discussione che è ben lungi dall'aver esaurito i vari problemi e dall'essersi chiusa: in essa si riflette una sorta di svolgimento in contraddittorio, che non vuol dire contrasto [...] ma soprattutto riesame e controllo critico di vedute altrui con ragionata e illuminata adesione (Betti 1990: XIV ss. [vol. I]).

3. La crisi dell'idea di "res publica" e il mutare dell'ordine costituzionale

Lo studio del diritto impone a Betti una costante attenzione ai fenomeni giuridici e politici dei popoli che hanno vissuto esperienze anche lontane da quelle attuali ma che possono tuttavia essere significative per interpretare l'insieme delle storie del diritto e delle istituzioni europee alla luce delle dinamiche più o meno complesse dei loro ordini giuridici. L'idea romana di *res publica* non ha nulla in comune con quella di Stato nel senso moderno dell'espressione, perché è lontana dal far riferimento a un apparato più o meno stabile in cui cose e persone che siano espressione di un equilibrio economico e dinamico tra gruppi sociali diversi tra loro realizzino una struttura organizzativa in grado di non perdere il controllo della società. Il diritto, pubblico o privato che sia, non è costituito da un sistema statico, ma da equilibri in continuo movimento che vanno studiati con onestà e senso della realtà, con attenzione alle "cose" e agli interessi legati ad esse¹³. I gruppi sociali che condividono alcuni valori della convivenza, anche a prescindere dalla solidità delle strutture sovrane in grado di esercitare il potere sull'intera collettività, non possono prescindere da percorsi tipici che consentano di identificare modelli formali e sostanziali di comportamento sociale e di qualificazione dei beni come pubblici e privati. La soluzione dei

¹³ Mura 1990²: 1 ss. e spec. p. 14 ss; Korzeniowski 2010: 34 ss con presentazione di G. Mura. Si veda anche Mura 2010.

problemi della qualificazione dei beni come pubblici, collettivi o privati dipende dalle ragioni che possono guidare gli orientamenti delle collettività, cogliendo la dinamica obiettiva della realtà e delle convinzioni sociali prevalenti. La storia dei beni pubblici, come quella dei beni collettivi, non si presta ad astratte schematizzazioni ma si collega al mutare dei contesti sociali e delle aspettative delle diverse collettività¹⁴.

Il diritto, pubblico o privato che sia, non è costituito da un sistema statico ma da equilibri in continuo movimento che vanno studiati con onestà, con attenzione alle "cose" e agli interessi legati ad esse, con senso della realtà. Betti giunge alla teoria dell'interpretazione sulla base della cultura classica e delle profonde riflessioni sul pensiero filosofico europeo; egli dedica particolare attenzione all'espressione '*res publica*' e al suo mutare di significato nel corso del tempo fino a diventare talora sinonimo di Stato moderno, ricordando i significati dell'espressione '*res*', che può essere '*publica*' o '*privata*', così come '*publicus*' o pertinente ad una *res* privata considera una prospettiva, un orizzonte di valutazione che non è quello del '*privato*' senza che questo significhi – come ci insegna Ulpiano – che il punto di vista del diritto pubblico non sia lo stesso del diritto privato, senza tuttavia che cessi di essere diritto, fenomeno giuridico non riducibile né alla politica, né all'arte né alla pura e semplice antropologia. Ulpiano ci insegna che «*in iure duo sunt positiones*» e non è necessario essere uno specialista di diritto romano per dire che il diritto è costituito da una serie di fenomeni, che hanno tutti in comune tra loro di essere concreti, riferibili a cose o a beni della vita che esistono – come si dice – come espressioni della realtà delle cose che possono essere viste da un punto di vista generale, pertinente alla sfera del pubblico o da un punto di vista particolare e connesso perciò all'*utilitas* di singole persone, in quanto singole e portatrici di interessi particolari. Betti si ferma, prima di parlare

¹⁴ Si veda Pecori 1770; Grossi 1975.

di *constitutio*, sulla prospettiva del pubblico e muove dalla riflessione ciceroniana del *Somnium Scipionis* per ricordarci che la *res publica* è un fenomeno sociale che ha le sue radici in una prospettiva, in un punto di vista che fa riferimento ad alcuni equilibri sociali che sono animati da dinamiche che impongono riflessione, rispetto per gli altri, tolleranza per l'esistenza di più collettività sociali, di popoli e culture diverse, per attenzione ai fatti, alle cose, che riguardano fenomeni e manifestazioni di vita nella loro realtà esistenziale, vitale. La riflessione critica di Betti si ispira a un netto rifiuto delle visioni formalistiche, oltre che volontaristiche e imperative del diritto, dalle quali costantemente prende le distanze sottolineando la loro inadeguatezza a risolvere i problemi pratici dell'interpretazione dei testi normativi, sia facendo appello a una pretesa "volontà del legislatore" del tutto inadeguata a dare significato ad enunciazioni che vanno prima di tutto inserite nei rispettivi contesti sociali e non possono anche perciò essere considerati espressione solo di orientamenti politici e partitici o lette come esclusiva espressione di condizionamenti economici, politici e internazionali.

Betti, prima di parlare di una *constitutio* non scritta dell'antica Roma, riflette sulle prospettive di una visione pubblicistica delle esperienze giuridiche, che tenga conto delle considerazioni ciceroniane in tema di *publicus*: egli ricorda che i diversi fenomeni legati all'idea di *res publica* rappresentano situazioni sociali che hanno radici in alcuni equilibri sociali animati da dinamiche reali, che non impongono tanto astrazioni concettuali quanto l'esistenza di collettività sociali, popoli e attenzione ai fatti, alle cose e ai fenomeni reali.

Egli segnala l'equivoco che è a fondamento del prevalere della volontà politica dei soggetti preposti alle diverse magistrature per sottolineare che per qualificare beni e persone interpretando i concreti fenomeni giuridici e sociali non ci si può fermare alla formalizzazione di percorsi argomentativi slegandoli dai rispettivi contesti storici e sociali, fino ad alterare il significato valutativo delle qualificazioni giuridiche

trascurando la considerazione delle reali dinamiche complessive che danno un significato non soltanto "dogmatistico" a esse e ai fenomeni istituzionali. Betti afferma che:

Le enunciazioni delle norme giuridiche non sono semplici giudizi di carattere conoscitivo, ma sono strumenti di azione; esse rappresentano le soluzioni che sono date a un problema di convivenza: sono quindi state giustamente qualificate ... come strumenti della vita sociale. E se sono strumenti, essi debbono evidentemente prestarsi anche ad operazioni di adattamento, dato che non sono fine a se stessi ma debbono servire alla vita sociale (Betti 1959: 536).

Betti fa salva la funzione sociale e storica della dogmatica, perché è convinto che i concetti giuridici restino comunque strumenti indispensabili per riflettere sugli ordini giuridici e consiglia perciò di inquadrare storicamente l'utilizzazione dei concetti giuridici, così come le ragioni del loro abbandono nella prassi o nell'inquadramento dottrinale. Egli contrappone alla diffusione delle dottrine storicistiche moderne e contemporanee le concezioni dei giuristi romani, che riuscivano persino a rivalutare il pluralismo delle esperienze storiche degli altri popoli italici e non, insieme alle tradizioni giuridiche dell'antica Roma, integrando in una visione d'insieme l'apporto dei diversi popoli che hanno contribuito alla grandezza della cultura romana. La riflessione critica di Betti si ispira a un netto rifiuto delle visioni volontaristiche e imperative del diritto, dalle quali costantemente prende le distanze sottolineando la loro inadeguatezza a risolvere i problemi pratici dell'interpretazione dei testi normativi, trascurando il fondamentale apporto agli orientamenti politici e partitici dei condizionamenti economici, politici o internazionali.

Betti è un realista, convinto che il diritto costituisca un fenomeno obiettivo che non può che corrispondere solo alle convinzioni sociali. La stessa idea di *res publica* non può essere intesa per Betti alla stregua di un rigido concetto dogmatico valido allo stesso modo per epoche e in luoghi diversi tra loro, perché essa corrisponde a prospettive diverse che rispondono a loro volta a criteri realistici e storici. Al giurista che studi le differenze tra le sfere private e quelle del diritto pubblico non è consentito procedere a classificazioni di astratte tipologie di beni pubblici, ma solo di considerare il tipo di bene cui di volta in volta si fa riferimento, secondo visioni della politica e del diritto che sappiano cogliere le obiettive dinamiche della realtà e gli orientamenti di collettività che possono essere più o meno ampie e consapevoli della entità reale dei fenomeni in corso. L'importanza dei principi del dialogo tra i diversi interpreti del diritto vigente aiuta a comprendere le difficoltà che possono nascere dal mutare dei criteri di valutazione giuridica che sono al centro della storia delle varie discipline giuridiche, dei principi che orientano lo sviluppo dei principi del diritto e degli stessi principi generali del diritto.

4. Mutamento di significati del linguaggio giuridico e interpretazione dinamica del diritto

Lo sviluppo del diritto e dell'interpretazione storica e giuridica fanno parte di «un incessante movimento che cresce senza pausa fino al presente»¹⁵, l'interprete deve essere in grado, perciò, di non lasciarsi condizionare dalle invadenti influenze del potere politico o di quello

¹⁵ Betti 1990: 305 ss. (vol. I): «un primo fondamentale canone ermeneutico attinente all'oggetto da interpretare è affiorato alla consapevolezza degli interpreti di testi scritti, allorché essi alla nuda lettera hanno contrapposto il senso del linguaggio [...] Noi proporremo di qualificare questo primo canone direttivo di ogni interpretazione come canone dell'autonomia ermeneutica o canone dell'immanenza del criterio ermeneutico. Con che intendiamo dire che la forma rappresentativa deve essere intesa nella sua autonomia, alla stregua della propria legge di formazione, secondo una sua interiore necessità di coerenza e razionalità».

economico, né dalle mode del tempo, perché i fenomeni giuridici vanno interpretati nella loro oggettività e concretezza temporale e reale. L'attenzione di Betti alla oggettività dell'interpretazione lo porta a sottolineare «l'immanenza del criterio ermeneutico» alle cose e alle persone cui anche i testi normativi o le prassi rispondenti ai comportamenti dei membri delle diverse collettività, perché uno dei primi canoni dell'interpretazione giuridica e sociale è quello della «totalità e coerenza dell'apprezzamento» interpretativo. La costituzione romana di cui parla Betti nei suoi studi si ispira alla filosofia stoica e alle letterature latina e greca del tempo ed è radicata in valori istituzionali e popolari che fondano concezioni ed equilibri interpretativi in grado di venire incontro alle reali esigenze del tempo. Betti riconduce l'educazione giuridica a una prospettiva moderna e ricca di significati nuovi, che non guardano solo alla volontà dei politici – che si avvicendano al potere –, ma si fondano piuttosto su criteri di interpretazione che tengono conto dell'attualità e del continuo mutare degli elementi obiettivi reali, a seconda del mutare degli equilibri politici e degli orientamenti politici radicati nel popolo.

L'attenzione di Betti alla oggettività dell'interpretazione lo porta a sottolineare «l'immanenza del criterio ermeneutico» alle cose e alle persone cui devono fare riferimento anche i testi normativi o le prassi rispondenti ai comportamenti dei membri delle diverse collettività, perché uno dei primi canoni dell'interpretazione giuridica e sociale è quello della «totalità e coerenza dell'apprezzamento» interpretativo¹⁶. La teoria dell'interpretazione di Betti richiama l'attenzione sul mutare dei significati del linguaggio etico, sociale, comunicativo, e investe le espressioni più in voga del diritto, della giurisprudenza, dell'ordine sociale e di quello costituzionale. Betti nella *Teoria generale* fa riferimento alle riflessioni della letteratura filosofica e linguistica più in voga nel corso

¹⁶ Id., *Teoria generale*, vol. I, p. 304 ss.

del Novecento, soprattutto a de Saussure, Berenson, Hartmann, Gadamer, Bultmann, Troeltsch, Löwith, e molti altri scrittori che si sono occupati dell'interpretazione e della comunicazione sociale, spesso in polemica con l'esasperata esigenza di specializzazione che non giova molto agli studi in tema di ermeneutica e di studio dinamico dei fenomeni linguistici e sociali. Il giurista, proprio perché svolge un fondamentale compito sociale nel panorama della interpretazione dei fenomeni giuridici è secondo Betti uno dei protagonisti del processo di formazione del nuovo diritto obiettivo, perché è di volta in volta chiamato a interpretare principi e regole giuridiche, attraverso una continua integrazione del significato dei testi scritti e dei comportamenti collettivi. I giuristi dei diversi Paesi del mondo rappresentano per Betti una moltitudine di persone, che contribuisce all'adeguamento del diritto vigente alle richieste della collettività, svolgendo una funzione sociale ai fini del continuo rinnovamento dell'ordine sociale. Essi in quanto tali non possono ignorare le dinamiche sociali, come anche le massime della giurisprudenza formulate da altri giuristi in tempi diversi. Ai giuristi non sono consentiti astratti voli verso ideali sociali e politici irraggiungibili, perché essi devono fare costantemente i conti con la realtà, traendo occasioni particolarmente proficue da una visione dinamica dei rapporti sociali e delle condizioni peculiari in cui opera in concreto la sua funzione di integrazione delle stesse esigenze che si manifestano nella collettività.

Pur trattandosi di argomenti e temi che talora possono persino disorientare il giurista, le strade aperte da Betti facendo diretto riferimento ad alcune espressioni chiave della comunicazione giuridica e della società del suo tempo, quali ordine giuridico, popolo, *res publica*, diritto privato e valori della convivenza, gli interrogativi posti da Betti conducono al centro dei problemi delle società contemporanee, della comunicazione sociale e del linguaggio giuridico in tema di enunciazioni di principio, di eccedenza di contenuto assiologico di alcune

proposizioni e affermazioni giuridiche di principio che assumono obiettivamente una grande importanza nel linguaggio del diritto costituzionale e della teoria generale della comunicazione e non sono privi di ricadute nei discorsi della politica e della giurisprudenza. Si tratta di percorsi interpretativi e didattici che anche quando hanno portato a sottolineare le ambiguità presenti in alcune espressioni della comunicazione giuridica e culturale, hanno contribuito egualmente ad aprire percorsi interpretativi più consapevoli della complessità sociale e del radicamento storico degli strumenti linguistici che consentono di raggiungere una consapevolezza maggiore dei processi di mutamento di significato delle espressioni del linguaggio giuridico e politico più in uso per metter in luce in modo realistico il mutare dei valori costitutivi della convivenza.

Per Betti il diritto è un fenomeno vivente e i giuristi nelle diverse collettività storiche sono tra gli attori principali della vita del diritto, perciò i fenomeni giuridici non possono esaurirsi nella pura scrittura ed esegesi letterale delle regole giuridiche imposte dal potere politico, che possono essere considerate vincolate solo fino a che esse rispecchiano le reali esigenze dei consociati e continuino a rivelarsi adeguate ai fenomeni reali, non certo solo in ragione del loro inserirsi in una serie di comandi formalmente provenienti l'uno dall'altro e ordinati gerarchicamente, anche quando risultino concretamente e obiettivamente estranei alle dinamiche della società e della sensibilità sociale dei popoli, nel rispetto delle esigenze di tolleranza reciproca tra i sostenitori di diverse opinioni o i portatori di interessi in conflitto tra loro. Betti sottolinea che i mutamenti del linguaggio costituiscono indici essenziali per seguire gli sviluppi non solo della prassi, ma anche del pensiero giuridico, teorico e dogmatico e affronta lo studio dei complessi percorsi del linguaggio giuridico moderno tenendo conto della modernità e attualità del mutare degli elementi strutturali e costitutivi del linguaggio giuridico, come di quelli che più direttamente attengono ai rapporti del

diritto obiettivo con i contesti sociali. Lo studio del tema del linguaggio diventa perciò centrale nel pensiero di Betti e costituisce un punto fermo dal quale muovere per studiare le diverse esperienze giuridiche che mostrano il mutare degli orientamenti della sensibilità popolare e rispecchiano le trasformazioni sociali corrispondenti a quelle delle istituzioni, come della prassi e della giurisprudenza delle magistrature repubblicane. Lo studio del linguaggio gli consente di procedere in parallelo con lo studio del mutare di significato delle espressioni giuridiche e degli strumenti concettuali utilizzati dai giuristi che rispecchiano i mutamenti dei principi e delle regole del diritto romano, che egli pone al centro del suo progetto di interpretazione dei fenomeni e di educazione giuridica. La sua affermazione che i giuristi sono gli interpreti della coscienza sociale si lega a una concezione della società che consenta di assicurare la reciproca esistenza di vari gruppi collettivi, attraverso una concezione delle istituzioni e dei compiti dei giuristi che non deve essere necessariamente autoritario ma può ben mantenersi al fondamento di equilibri sociali e istituzionali fondati sull'esistenza di una comunità sociale e non necessariamente precari¹⁷. Il suo progetto di educazione giuridica si fonda su un'interpretazione dei fatti che non perde di vista il contatto diretto con i rapporti sociali e mantiene al centro dello studio e dell'interpretazione lo studio dei fenomeni giuridici tipici, degli interessi in gioco, e dei valori di una "costituzione" non scritta che ha un contenuto dogmatico, perché non si regge su una rigida "gerarchia delle fonti", come potrebbe venire se si facesse riferimento a specifiche formulazioni dottrinarie in tema di "costituzione in senso materiale", particolarmente diffuse nella dottrina italiana, ma

¹⁷ Betti 1990: 858 (vol. II), «[...] l'organo della coscienza sociale nell'adempimento di tale compito deve oggi riconoscersi nella giurisprudenza, intesa nel senso più lato di giurisprudenza così teorica (scienza giuridica) come pratica. La giurisprudenza così intesa è competente a identificare e ad elaborare quei principi generali di diritto che [...] costituiscono gli indispensabili strumenti di un'interpretazione integrativa dell'ordine giuridico che oltrepassa i confini dell'analogia legis». Anche, 305 (vol. I).

riceve la sua forza vitale direttamente dalle convinzioni radicate nel popolo.

La costituzione romana di cui parla Betti non può essere una costituzione scritta perché non è il prodotto di volontà politiche ma solo di convinzioni radicate nel popolo. Sulla base di queste premesse radicate nel pensiero di Betti il linguaggio della collettività assume un'importanza fondamentale, perché esso diviene lo strumento principale per assicurare la comunicazione tra gli uomini e per mantenere i rapporti reciproci senza ricorrere a definizioni normative e dogmatiche di astratte tipologie di comportamenti, né a gerarchie tra le norme giuridiche che prescindono spesso dal significato delle parole e nelle enunciazioni di valori che in esse vengono rispecchiati. Alla base della vita delle diverse collettività e dei mutamenti del linguaggio si pongono per Betti i valori etici e storici condivisi dal popolo che sono in grado di consentire il mantenimento gli equilibri sociali e istituzionali che assicurano la convivenza degli uomini, prescindendo da ogni forma di coercizione o di concezione autoritaria della politica. Anche nel tenere conto delle prassi giudiziarie, politiche e amministrative occorre non perdere di vista il variare delle situazioni sociali e delle valutazioni collettive, tenendo conto della necessità di fare appello a una riflessione che si fondi realmente sui percorsi della storia umana e della cultura dei popoli (390 ss [vol. I], da § 26 a 29 c.).

Nella parte introduttiva alla teoria generale dell'interpretazione che è intitolata *Prolegomeni*, Betti fornisce al lettore strumenti per una visione parzialmente critica del linguaggio della comunicazione politica e della cultura tradizionale, mettendo in evidenza. Egli dice *che* «la valutazione, come la conoscenza, è in uno sviluppo continuo» e aggiunge:

correlativa alla soggettività della coscienza è tanto l'oggettività reale delle situazioni storicamente determinate, alle quali

il soggetto pensante deve rispondere, quanto l'oggettività ideale dei valori, scoprendo i quali egli forma se stesso (40 [vol. I]),

aggiungendo la precisazione che

l'oggettività dei valori non è da concepire come qualcosa d'ir-relativo, di statico e di bell'e fatto [...] bensì come il termine oggettivo di un processo di scoperta: termine quindi dinamico e storicamente determinato¹⁸.

Secondo Betti lo studio dei valori della convivenza rappresenta uno dei cardini dell'interpretazione del diritto pubblico e privato ed egli vede perciò nell'impegno interpretativo dei giuristi un'attività intellettuale di carattere fondamentale per dare significato ai principi e alle regole del diritto vivente (Betti 1971: 274–275), tenendo conto dei suoi rapporti con le sue specifiche tipicità sociali. Betti è uno dei maestri dello studio del diritto come esperienza storica, ed è particolarmente interessato perciò al mutare di significato dei termini giuridici, che egli segue, cercando costantemente di guardare oltre le conseguenze immediate dei contingenti avvenimenti politici, mantenendo un costante raffronto dei rapporti sociali con gli sviluppi dei fenomeni tipici della storia passata come con quella contemporanea. Occorre ripetere che per Vico, *La scienza nuova* «è volta a indagare le somme leggi del conoscere storico e le mete di verità» e che, come Betti sottolinea, «è da tenere per

¹⁸ Ivi: 860 (vol. II), «I criteri di valutazione che si esprimono nei principi generali del diritto, sono non già oggetto di interpretazione giuridica – giacché non sono norme aventi un contenuto giuridico definito – ma strumenti di essa, criteri direttivi alla cui stregua sono da valutare le esigenze sociali dei rapporti della vita, in quanto postulano una disciplina giuridica [...] A questo humus produttivo, che il perenne fluire della vita sociale conserva e rinnova senza posa, la giurisprudenza attinge spunti e incitamenti, direttive; opera su di esso come un filtro depuratore [...] ne ricava con assidua elaborazione critica dottrine, insegnamenti, principi generali destinati a servirle di orientamento quali strumenti di analogia juris».

fermo che a Vico non interessa narrare fatti storici nella loro individualità irripetibile», quanto mettere in primo piano l'affermazione che sono: «le leggi del conoscere storico» quelle che Vico indica, con una espressione molto significativa «mete di verità» (Betti 1991c).

Egli si è trovato a vivere durante gli anni di un regime autoritario e, pur accettando i principi costitutivi del diritto positivo di allora e condividendone persino – almeno in parte – alcune idee guida, preferisce tenersi al disparte da cariche e responsabilità politiche, adottando come scelta di vita la solitudine nella propria provincia, nella propria città natale, come è stato sottolineato da Irti, che ha parlato di «solitudine camerte». Il significato dei diversi fenomeni oggetto di interpretazione giuridica è nelle cose, nei fatti, negli stessi comportamenti dei membri della collettività sociale, più che nei comandi imperativi di chi detenga il potere politico. Betti ha vissuto anni centrali della sua vita durante la vigenza di un regime. Betti considera con favore mutamenti istituzionali che tendono a consolidare le scelte istituzionali del regime anche in senso autoritario, il corporativismo, la carta del lavoro, la nuova organizzazione dei rapporti tra Stato e Partito unico e la riforma dei principi dell'indirizzo politico. Egli apprezza in particolare l'opera dei giuristi italiani del ventennio fascista che colloca nel nuovo contesto sociale, facendo riferimento in termini positivi agli scritti di Chiarelli, Mortati, Zanobini e soprattutto di Santi Romano, che egli soprattutto ammira per le innovazioni di metodo e per le valutazioni, caratterizzate da un forte spirito storicista, espresse a favore delle nuove istituzioni politiche. Egli ha presente l'impegno dei giuristi e delle scuole di diritto quale prova esemplare di un'opera interpretativa di alto livello giuridico e storico ai fini della interpretazione della struttura costituzionale delle nuove istituzioni anche al fine di appianare conflitti e rintracciare percorsi comuni per procedere ad una continua interpretazione dei diversi elementi che assicurano la vitalità dell'ordine giuridico.

Betti insiste sul ruolo storico della cultura dei giuristi, dei politici e delle magistrature, osservando che non va perduto di vista il carattere concreto, attuale e collettivo della conoscenza giuridica e che questa conclusione si fonda sull'approfondimento del mutare dei criteri dell'interpretazione giuridica oltre che sui rapporti tra interpretazione del diritto e quella di altre forme di conoscenza a cominciare da quella dell'arte, come la teologia e la scienza affondano secondo Betti «le loro radici nell'humus dell'epoca in cui l'arte» o gli altri percorsi interpretativi cui essa «appartiene, in intimo contatto con la religione, con la scienza, con la condotta della vita» (Betti 1990: 464). Egli fa riferimento a Wölfflin e osserva che secondo questo Autore «occorre riconoscere che, per intendere l'arte, bisogna anche indagare come l'uomo sente se stesso e come si metta di fronte all'oggettività del mondo con la sua intelligenza e sensibilità» e aggiunge che «con ciò può ritenersi del tutto soddisfatta l'istanza critica» (478). Nell'enunciare il contenuto del canone dell'immanenza del criterio ermeneutico, Betti afferma che tale «primo e fondamentale canone ermeneutico attinente all'oggetto da interpretare» che deve essere affrontato almeno con riferimento all'interpretazione di testi scritti, considerando che comunque il significato dei testi da interpretare non va riferito alla "nuda lettera" ha contrapposto il senso del linguaggio considerando se stessi quali ministri non *'literae, sed spiritus'* nel senso paolino dell'epistola ai Corinti¹⁹.

Betti ha lasciato in particolare un'importante testimonianza della crisi attraversata dalla cultura europea nel corso del Novecento che fa riferimento alle dinamiche giuridiche e istituzionali in corso di svolgimento negli anni in cui scrive che registra la crisi dei concetti giuridici

¹⁹ Paolo, *Epistola ai Corinti*, II, III, 4-6; Betti 1990: 306-307. «In questa fondamentale esigenza trova piena conferma il peculiare indirizzo dell'interesse conoscitivo e dell'ideale riconoscenza, che differenzia l'intendere tanto dal dedurre per concetti, quanto dall'intendere per nessi causali. L'oggetto da intendere non è né sussumibile sotto un concetto astratto, né derivabile da una causa aliena: la riduzione ad un *quid aliud* non è idonea ad approfondire e a procurarcene la conoscenza» (307).

tradizionali e ne mette in luce il carattere strumentale rispetto agli interessi realmente in gioco, nel quadro di una visione d'insieme che aiuta a vedere meglio il senso delle trasformazioni in corso e consente all'interprete di andare ben oltre le volontà dei politici, che a suo avviso vorrebbero ridurre l'intera esperienza giuridica umana a un'esegesi di norme prescrittive e cogenti da essi stessi elaborate, anche se tenendosi a contatto spesso eccessivamente stretto con gli attuali detentori del potere economico e sociale. Egli inizia la premessa al volume dedicato nel 1949 all'*Interpretazione della legge e dell'atto giuridico*, con le parole

la trattazione divisata – frutto essa stessa di meditazioni suscitate dall'immane sciagura della civiltà europea – vorrebbe portare un contributo all'opera di rieducazione al culto dei valori, di cui avverte l'esigenza chi può misurare il vuoto e la devastazione morale prodotta nelle coscienze, più che dalle rovine materiali, dall'ipocrisia ideologica della guerra civile, con la ferocia sanguinaria, con una ferocia che mal la dissimula, e con l'odio delle fazioni.

Betti prosegue dedicando l'opera più teorica che si accingeva a scrivere sulla teoria generale dell'interpretazione

alla memoria dei fratelli caduti nella guerra sfortunata e alle innumeri vittime della guerra civile [...] con l'augurio che il loro sacrificio valga un giorno a cementare la solidarietà nazionale, la comprensione reciproca e la vera amicizia tra i popoli del continente europeo, ridivenuti coscienti della loro comune missione di civiltà (Betti 1971: X).

Ho citato queste parole non per auspicare un ritorno a un passato migliore del presente, ma solo per ricordare che il rifiuto dell'ermeneutica di Betti da parte del positivismo normativo attualmente dominante, specialmente in quella parte del diritto pubblico italiano e europeo che più si ammanta di un carattere "scientista" e si fonda su una posizione puramente dottrinale che rifiuta la storia del diritto e lo studio delle dinamiche reali della società come strumento interpretativo che consenta di interpretare i fenomeni giuridici sulla base del fondamento etico, dinamico e sociale della collettività in nome proprio della cultura dei ceti socialmente prevalenti europea dei secoli passati, quanto per accennare alla crisi avvertita da una parte degli italiani che si erano illusi della morale comune, della processione di parata, della memoria di avvenimenti passati in decantazione.

I nostri contemporanei possono aver particolari difficoltà a condividere il discorso umanistico di Betti nelle sue premesse profondamente liberali e aperte al dialogo, se non altro perché esso presuppone un discorso culturale e sociale fondato su premesse comunicative diverse da quelle attuali. Non si tratta di discutere i probabili errori di valutazione o di orientamento giuridico e politico condivisi da Betti nel corso dei suoi percorsi conoscitivi, emotivi e culturali continuamente scossi dagli avvenimenti che precedono o seguono la Seconda guerra mondiale, perché sviluppare un discorso aperto su spazi di riflessione adeguati alle aspettative di gran parte dei cittadini europei, intellettuali e dei giuristi di varie altre parti del mondo. Le controversie e i conflitti passati vanno mantenuti il più lontano possibile dai fenomeni attuali, considerando che è fondamentale serbare un ricordo del passato che costituisca un arricchimento effettivo, respingendo ogni forma di indottrinamento che possa accrescere i disagi e le incomprensioni. Per perseguire davvero una corretta valutazione delle dinamiche del passato nella loro portata storica, giuridica e culturale, occorre soprattutto mantenere l'attenzione sui fenomeni sociali guardando ai fatti

attraverso un continuo adeguamento allo stato delle cose presenti²⁰. Il metodo di studio di Betti gli consente di far riferimento a diversi tipi di conoscenza giuridica, spaziando dal diritto antico a quello contemporaneo, seguendo un orientamento che non rinuncia a tenere in gran conto il pensiero di Vico, sottolineando la concretezza dei punti di vista secondo cui i giuristi interpretano il mutamento dei valori della convivenza e dell'ordine sociale²¹.

Secondo Betti i valori etici cui fa riferimento la teoria generale dell'interpretazione, pur avendo un'oggettività storica tendono a «esistenziansi», come si esprime lo Hartmann, attraverso il tramite di una «coscienza valutatrice», di una soggettività valutante che li abbia riconosciuti e si proponga di realizzarli nella realtà fenomenica²². Betti sottolinea che «nella roccaforte della coscienza non si penetra se non col lume della verità»²³. Betti insiste nell'affermare che la coscienza svolge un compito di mediazione nel processo euristico e dialettico della conoscenza, come anche nel processo eidogenetico dell'arte. Tale considerazione gli consente di concludere che gli artisti e i poeti possono svolgere un compito educativo che può porsi accanto al compito di ricerca e di sintesi che è anch'esso «affidato all'iniziativa e all'invenzione individuale», proprio di altre forme di conoscenza. Quel che va sottolineato è che, per Betti, andando al di là di tutte le discussioni e classificazioni che investono le diverse forme di conoscenza, occorre essere

²⁰ Betti 1990: 317 ss. (vol. I) e spec. 319, dove si sofferma sul canone dell'adeguazione dell'intendere dell'oggetto dell'interpretazione, ed afferma che: «l'interprete deve sforzarsi di metter la propria vivente attualità in intima adesione e armonia col messaggio che [...] gli perviene dall'oggetto della sua interpretazione» (canone della retta rispondenza alla consonanza ermeneutica e citazione di W. Von Humboldt).

²¹ Betti 1971: 306 ss., dove segnala il mutare di significato dei diversi criteri di integrazione o interpretazione del diritto nel corso del tempo.

²² Cfr. Betti 1990: 39 (vol. I), per Betti quello che conta non è il dover essere, ma la convinzione che il valore sia tale obbiettivamente, storicamente; egli afferma infatti che i valori tendono «per loro natura a darsi un'esistenza fenomenica».

²³ Ivi: 40 s., «il dispiegarsi del valore nell'attualità non viene a questa dettato e imposto dal di fuori, ma sgorga dall'iniziativa e dalla propria legge di autonomia del soggetto».

consapevoli che si deve «abbandonare il pregiudizio dogmatico e la visione statica di una rigida e immobile separazione tra verità ed errore, e considerare l'errore come parte integrante del processo della conoscenza» (Betti 1990: 48).

5. L'insegnamento di Emilio Betti, giurista, storico e testimone del nostro tempo

L'insegnamento di Betti muove da presupposti etici e filosofici molto più larghi rispetto a quelli delle dottrine normative fondate sulla pura idea del comando o da quelle esclusivamente sistematiche che sembrano reggersi su astratte concordanze logiche e dottrinali costruite soprattutto sulla base del riferimento alle forme di governo considerate quasi come se in tema di indirizzo politico rappresentassero l'unico vero fondamento del diritto costituzionale. Egli pone l'accento sui profili valutativi delle esperienze giuridiche e sulla centralità dei valori della convivenza, muovendo dalla ricerca di un significato degli avvenimenti e dei fatti e dei fenomeni tipici che li riguardano, spesso ignorando del tutto il loro contenuto storico e la loro natura dinamica e obiettiva. L'impostazione che Betti dà al contenuto degli studi di diritto lo conduce a riconoscere ai giuristi il ruolo essenziale di moderatori dei rapporti sociali, di interpreti della coscienza storica, politica e sociale delle diverse collettività, in una prospettiva che si rivela lontana sia dalle concezioni illuministiche che da quelle romantiche o semplicemente idealiste.

Il significato della dottrina dei corsi e ricorsi s'illumina di nuova luce

per chi tenga presente che l'interesse scientifico di Vico s'indirizza non già all'individuale e alla peculiarità irripetibile del fenomeno bensì all'aspetto tipico delle fasi di civiltà e delle

formazioni storiche, considerate come casi particolari di una struttura ricorrente (Betti 1991c: 464).

Il segreto della scienza nuova di Vico, come ci insegna Betti con le sue parole è quello di «indagare le somme leggi del conoscere storico e le mete di verità» (*Ib.*). Per Betti è necessario: «tenere per fermo che a Vico non interessa narrare fatti storici nella loro individualità irripetibile», ma soprattutto mettere in primo piano «le leggi del conoscere storico», quelle appunto che Vico per primo chiama le «mete di verità» (475)²⁴. Vico traccia, infatti, un'epistemologia destinata ad aprire all'interprete «l'intelligenza del mondo storico» e perciò egli deve necessariamente riaffermare quanto già detto contestualmente che «idee uniformi nate appo intieri popoli tra esso loro non conosciuti debbono avere un motivo comune di vero». Vico insiste, come Betti evidenzia, sulla necessità che il giurista nello studio dei problemi giuridici non perda di vista il variare della storia dei popoli e dei fenomeni giuridici, prima di tutto nelle valutazioni di essi da parte della stessa collettività. Occorre che almeno una parte dei giuristi fosse consapevole dell'esigenza di vivere esperienze in continuo mutamento, costituite da diverse componenti storiche e valutative che per quanto tra loro eterogenee, ponessero l'accento sui valori della convivenza e sulla loro centralità.

Una corretta individuazione dei criteri di interpretazione da parte del giurista consentirebbe di interpretare davvero i fenomeni giuridici nel loro mutare, tenendo presenti gli elementi innovativi che si lasciano

²⁴ Betti 1991c: 463–465: Vico, come Betti segnala ripetutamente mette in evidenza sia l'esigenza «di approfondire l'intelligenza storica, sia interpretando favole e leggende come 'verità di idea' conformi al merito delle personalità eroicizzate, sia costruendo tipi ideali» corrispondenti a un tipo ideale «capace di potenziare l'efficacia rappresentativa di formazioni storiche che ad esso si riconducano». L'impostazione vichiana del discorso di Betti è molto chiara dal momento che egli stesso segnala la «spontaneità creativa dell'iter genetico delle varie forme di civiltà» e propone di invertire l'iter genetico risalendo all'energia formativa: la narrazione delle cose sarà tanto più certa in quanto essa provenga dallo stesso operare umano.

talora intravedere almeno in quegli sviluppi di essi che mettono in evidenza il mutare delle situazioni in cui si sviluppano le innovazioni giuridiche, senza irrigidire troppo i termini del discorso sistematico e di quello esegetico. Il passato è irrimediabilmente passato e l'interpretazione di esso da parte dei giuristi e degli storici non può che avvenire attraverso una visione delle cose aperta alla cultura del mondo di oggi, alle persone, alle collettività del nostro tempo. Le esperienze del passato non vanno considerate alla stregua di concetti astratti o di comandi imperativi impartiti dalle autorità politiche del tempo, ma quali componenti reali di un complesso quadro d'insieme, nel quale i diversi elementi della vita delle rispettive collettività vengono presi in considerazione da diversi punti di vista, non solo di carattere imperativo.

Betti nei suoi scritti tratta di un arco di temi vastissimo, facendo riferimenti a una cultura filosofica, giuridica e artistica che fanno di lui uno degli interpreti più significativi del Novecento italiano e europeo ed è il forte senso realistico che gli consente di legare il proprio impegno di giurista, di storico e di insegnante a un senso di responsabilità culturale e sociale che non deriva solo dalla cultura umanistica tradizionale ma anche dalla convinzione che il giurista è chiamato a svolgere un ruolo etico e storico molto concreto fondato sulla forza delle cose e sulla propria capacità di vederne questo significato reale cui egli di continuo fa riferimento. La sua attenzione verso la natura, verso l'ambiente e verso la cultura umana guarda all'attualità anche quando fa riferimento ai classici e agli umanisti. Tenendo conto della cultura europea, continentale e anglosassone che sia, Betti guarda persino al regime fascista con la speranza esso possa aiutare a suscitare quel rinnovamento che all'Italia è mancato al momento dell'unificazione nazionale e tutti continuiamo ad attendere nella fiducia nei segni di una grande tradizione culturale, non dottrinarica o accademica ma ispirata ad una cultura vera storica ma non storicista né solo storiografica, una cultura nella quale Betti crede profondamente. Non si tratta di una

concezione immanentista della realtà, perché l'interprete delle esperienze reali deve fare il massimo sforzo nella ricerca della verità, che anche se non è conoscibile per i limiti sottolineati ripetutamente dal filosofo napoletano, impone tuttavia allo studioso il massimo impegno conoscitivo, rifiutando ogni dipendenza ideologica, o appartenenza a uno schieramento ideologico, nella ricerca continua di quel *Veriloquium* di cui Vico ci parla per superare le difficoltà che si incontrano nella ricerca della verità, nel dialogo con altri che si interrogano anch'essi sugli stessi problemi, e si propongono di superare le angustie dei percorsi tradizionali. Una corretta individuazione dei criteri di interpretazione da parte del giurista potrebbe consentire di interpretare i fenomeni giuridici e sociali nel loro mutare, senza quelle ipocrisie che Betti tanto temeva specialmente nel dibattito politico tenendo presenti quegli elementi innovativi che si lasciano talora intravedere nei nuovi sviluppi scientifici che mettono in evidenza il mutare dei contesti nei quali oggi ci muoviamo e consigliano di non irrigidire eccessivamente i termini del discorso non solo esegetico e sistematico ma anche veritativo guardando ai contenuti etici, valutativi e alle esigenze della convivenza, al manifestarsi di nuove iniziative d'impegno sociale, personale, culturale.

Betti ha vissuto in un'epoca di grande incertezza sui valori della umana convivenza, la sua continua critica al positivismo normativo e a ogni visione delle cose che tenesse a rendere impraticabile il colloquio tra le diverse collettività come tra le singole persone che cerchino risposte aperte a una comprensione condivisibile tra più persone del mondo di oggi, tra le esigenze delle collettività del nostro tempo. Le esperienze del passato non vanno irrigidite e formalizzate dal punto di vista giuridico, ma vanno considerate quali componenti reali di un complesso quadro d'insieme, in cui non è affatto il caso di fermarsi alle costruzioni di gerarchie di carattere normativo, ma occorre restare fedeli alla ricerca di valutazioni di carattere aperto. Per questo motivo

Betti ha evitato di proporre percorsi di navigazione interni alle scuole accademiche nei cui confronti ha costantemente nutrito dei dubbi (alcuni ricorderanno la frase che soleva ripetere «occorre diffidare delle affermazioni accademiche spesso ispirate da un secondo fine») ed ha sconsigliato di prestare piena fiducia alle contingenti variazioni delle massime giurisprudenziali, ritenendo che spesso l'obiettivo del dialogo interpretativo della realtà dovrebbe essere piuttosto quello di aprire spazi di critica storica, immanentista, né vincolati ad un metodo storiografico, o a "partiti presi", a scelte di appartenenza scolastica, o legati a visioni atomistiche che tendano a frammentare l'oggetto delle ricerche in settoriali frammenti, limitando le critiche a segmenti di storia delle costituzioni o degli ordini internazionali senza tener conto del diritto contemporaneo, quanto aperti a una critica sul passato che non si fermi alla "pandettistica" tedesca, ma si proponga almeno di interpretare dinamicamente anche i percorsi del diritto nel corso del Novecento. Betti è convinto che proprio i giuristi, in nome della concretezza del loro impegno sociale, possano riuscire a tenersi lontani tanto dagli interessi di parte quanto dalle ideologie del tempo: «accade, così, che i singoli [...] siano chiamati ad un compito di comunicazione reciproca e di elaborazione concorrente rispetto all'oggettività dei valori». Betti non è solo un giurista, egli è uno storico e uno studioso profondamente realista che, come ogni altro giurista, si propone di interpretare i fenomeni giuridici del proprio tempo, partendo dai fatti, senza rinunciare del tutto né a guardare al passato né al futuro, nei limiti in cui ciò può essere ragionevolmente possibile. Egli nello stesso tempo segue orizzonti di teoria generale nei quali si inseriscono le sue riflessioni in tema di ermeneutica e quelle sui contenuti valutativi del diritto vivente, sul fondamento etico della vita collettiva e sull'interpretazione dell'attualità. Betti e la sua teoria dell'interpretazione continuano a essere presenti nel dibattito giuridico e culturale italiano, e osano sfidare gli insegnamenti delle dottrine dominanti, allineate spesso su posizioni

accademiche più tradizionali e in linea con gli orientamenti politici del nostro tempo, soprattutto in tema di gerarchia delle fonti, interpretazione esegetica della volontà del legislatore e di positivismo giuridico e normativo.

Bibliografia

Betti, E. (1931). Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano. *Bollettino dell'Istituto di diritto romano*, 39: 33 ss.

Betti, E. (1938). Il quarto libro del progetto del codice civile italiano. *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 36(1): 537-570.

Betti, E. (1947). Fattori determinanti della decadenza della civiltà antica. *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1: 71-84.

Betti, E. (1948). Di alcune trasformazioni tecniche o economiche e delle loro ripercussioni sociali nell'età moderna. *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1: 259-273.

Betti, E. (1949). A proposito della evoluzione del liberalismo vista da un liberale. *Nuova rivista di diritto commerciale, Diritto dell'economia, diritto sociale*, 2: 147-151.

Betti, E. (1953). Possibilità e limiti di un diritto di convivenza europeo. *Foro it.*, 4: 153 e ss.

Betti, E. (1955²). *Teoria generale del negozio giuridico*. Torino: Utet.

Betti, E. (1956). *Problematica di diritto internazionale*. Milano: Giuffré.

Betti, E. (1959). *Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva*. In E.B., *Diritto, Metodo, Ermeneutica. Scritti scelti*, cit.

Betti, E. (1960) La formazione culturale di fronte al pericolo della specializzazione. In *Umanesimo e tecnica, Atti del secondo convegno nazionale dell'INPE*, Firenze 9-10 maggio 1960.

- Betti, E. (1962). La dogmatica moderna nella storiografia del diritto e nella cultura. In *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit., 511 ss.
- Betti, E (1971). *Interpretazione della legge e dell'atto giuridico. Teoria generale e dogmatica*. Seconda edizione riveduta e ampliata a cura di G. Crifò. Milano: Giuffrè.
- Betti, E. (1982). *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma* [1913]. A cura di Giuliano Crifò, introd. di E. Gabba. Roma: *Pontificia Universitas Lateranensis* 1982.
- Betti, E. (1990). *Teoria generale della interpretazione*. Edizione corretta e ampliata a cura di G. Crifò. Milano: Giuffrè.
- Betti, E. (1991). *Diritto, Metodo, Ermeneutica. Scritti scelti* a cura di G. Crifò. Milano: Giuffrè.
- Betti, E. (1991b). Interpretazione della legge in Leibniz. In E.B., *Diritto, Metodo, Ermeneutica*, cit.
- Betti, E. (1991c). I principi di scienza nuova di G. B. VICO e la teoria dell'interpretazione storica. In E.B., *Diritto, Metodo, Ermeneutica. Scritti scelti*, cit.
- Betti, E (2017). *Problemi di storia della costituzione sociale e politica nell'antica Roma*. Roma: Roma-Tre Press.
- Crifò, G. (1986). Costituzione romana e crisi della repubblica. In, G. Crifò (a cura di), *Atti del convegno su Emilio Betti*. Napoli: Edizioni scientifiche.
- Crifò, G. (1998). *Materiali di storiografia romanistica*. Torino: Giappichelli 1998.
- Crifò, G., a cura di (2014). *Il carteggio BETTI - LA PIRA*. Firenze: Edizioni Polistampa.
- Grossi P. (1975). *Un altro modo di possedere*. Milano: Giuffrè.
- Irti, N. (2007). Un dialogo tra Betti e Carnelutti (intorno alla teoria dell'obbligazione). *Riv. trim. di diritto e procedura civile*.
- Irti, N. (2012). *Occasioni novecentesche. Sul cammino del diritto*. Napoli: Editoriale scientifica.

Korzeniowski, I. W. (2010). *L'Ermeneutica di Emilio Betti*. Roma: Città nuova.

Lombardi Vallauri, L. (1967). *Il diritto giurisprudenziale*. Milano: Giuffrè.

Modugno, F. (2015). *Interpretazione giuridica*. Tomo I: *L'Oggetto*. Vicenza: Cedam Vicenza.

Mura, G. (1990²). *Introduzione a E. Betti, L'ermeneutica come metodo generale delle scienze dello spirito*. Roma: Città nuova.

Mura, G. (2010). *Verità e storia in Vico e in Betti*. In G. Crifò (a cura di), *Le idee fanno la loro strada. La Teoria generale dell'interpretazione di Emilio Betti cinquant'anni dopo*, supplemento a *Studi Romani. Rivista trimestrale dell'Istituto Nazionale di Studi Romani*: 17–28.

Paolo, *Epistola ai Corinti*.

Pecori, R. (1770). *Del privato governo delle università*. Napoli.

Politi, F. (in stampa). *Considerazioni preliminari per uno studio sul problema dell'interpretazione giuridica in Emilio Betti*.